

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

approvato con Deliberazione consiliare n. 32 del 31/7/2019

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – Oggetto
- ART. 2 – Competenze
- ART. 3 – Responsabilità
- ART. 4 – Presunzione di legittimazione
- ART. 5 – Servizi necroscopici d'istituto e di polizia mortuaria
- ART. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 7 – Onerosità e gratuità del trasporto di cadavere

TITOLO II – ATTIVITA' NECROSCOPICA

- ART. 8 – Servizi funebri e necroscopici comunali
- ART. 9 – Denuncia di morte e accertamento del decesso
- ART. 10 – Locale di osservazione
- ART. 11 – Obitorio

TITOLO III – ATTIVITA' FUNEBRE

- ART. 12 – Principi generali dell'attività funebre
- ART. 13 – Divieto di intermediazione nell'attività funebre
- ART. 14 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa
- ART. 15 – Esercizio dell'attività d'impresa
- ART. 16 – Regime del trattamento del personale dell'impresa
- ART. 17 – Vigilanza del Comune
- ART. 18 – Trasporto funebre
- ART. 19 – Trasferimento di salma e di cadavere
- ART. 20 – Trasporto di cadavere
- ART. 21 – Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri
- ART. 22 – Orari e modalità per il trasporto di cadavere
- ART. 23 – Servizi e trattamenti funebri
- ART. 24 – Rimesse funebri
- ART. 25 – Caratteristiche delle casse di legno
- ART. 26 – Usi funebri locali

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

- 1) Il presente Regolamento ha come oggetto la disciplina delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria. Esso detta norme volte ad armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di Gemmano, da Enti e da Imprese private, in relazione al decesso di persone, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto ed il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
- 2) Gli uffici comunali ed i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione, nel rispetto dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso edelle convinzioni religiose e morali degli interessati.
- 3) Il Comune assicura la più ampia accessibilità alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

ART. 2 – Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Settore LL.PP. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzioni, etc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 3 – Responsabilità

- 1) Il Comune verifica che all'interno dei Cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 – Presunzione di legittimazione

- 1) Chi fa istanza od usufruisce di un servizio qualsiasi tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa. Le istanze di cremazione, esumazione ed estumulazione straordinaria devono essere accompagnate dall'assenso sottoscritto da tutti gli aventi titolo.
- 2) Tutti gli atti adottati dall'Amministrazione comunale in seguito alle domande di cui sopra fanno salvi i diritti dei terzi.
- 3) In caso di eventuali controversie l'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.
- 4) Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia, per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria nonché per gli oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

ART. 5 – Servizi necroscopici d'istituto e di polizia mortuaria

- 1) Per servizi funebri e necroscopici d'istituto si intendono:
 - a) disponibilità del locale di osservazione; ed obitorio nei casi stabiliti dagli Artt. 10 e 11 del presente Regolamento;
 - b) raccolta e trasferimento di salma: da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
 - c) trasporto funebre e fornitura di cassa a carico del Comune nel caso di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - d) rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere;
 - e) attività di polizia mortuaria e vigilanza sull'attività funebre.

ART. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) il trasporto funebre nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) l'inumazione, per i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, residenti al momento del decesso in questo Comune, o già residenti in Gemmano e ricoverati presso Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), ovunque deceduti;
 - c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) il conferimento delle ceneri in cinerario comune.Sono inoltre gratuiti i seguenti servizi, per le salme di persone decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso:
 - f) la raccolta ed il trasferimento di salma da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
 - g) la sosta della salma presso la sala di osservazione, l'obitorio, se deceduta in abitazione inadatta come definita al successivo punto 6 del presente articolo, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli adempimenti di legge e fino alla chiusura del feretro;
 - h) la sosta della salma come al precedente punto g) nel caso di recupero da pubblica via, struttura ricettiva o altro luogo pubblico;
 - i) la sosta della salma per cui necessiti accertamento autoptico.
- 2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e canoni di concessione periodicamente aggiornati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
- 3) Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del Comune o dell'Azienda Sanitaria Locale.

4) La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 7 giorni dal decesso. Per le operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazione alla scadenza della concessione, il disinteresse si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere a successive sepolture dei resti ossei che non intervengano entro un anno dall'operazione cimiteriale. I resti mortali, non completamente mineralizzati verranno renumati in apposita "zona indecomposti" al momento dell'operazione. I resti ossei, in presenza di completa mineralizzazione, trascorso tale periodo, verranno depositati in ossario comune.

5) Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del de cuius, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune in base a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di contabilità ed entrate.

6) Si definisce inadatta l'abitazione nella quale non sia oggettivamente possibile, per la ridotta superficie e la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro.

7) Il trasporto funebre è un servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo.

8) I servizi di cui al comma 1) sono a carico del Comune che vi provvede direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione del servizio e sono effettuati nel rispetto di quanto previsto al successivo Titolo III del presente Regolamento.

ART. 7 – Onerosità e gratuità del trasporto di cadavere

1) Per il rilascio di autorizzazione al trasporto di cadavere, effettuato all'interno del Comune oppure in uscita da esso, è dovuto il pagamento di un diritto il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale.

2) Sono esclusi dal pagamento del diritto di cui al comma 1) i trasporti:

a) di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni;

b) di ceneri, ossa umane e resti mortali;

c) di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e quelli eseguiti da confraternite con mezzi propri;

d) quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici, fermo restando il pagamento del trasporto funebre a carico di chi lo richiede;

e) di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o in caso vi sia il disinteresse da parte dei familiari;

f) di cadavere già tumulato per il quale si richieda la traslazione all'interno del comune (solo per tumulazioni provvisorie autorizzate).

TITOLO II – ATTIVITA' NECROSCOPICA

ART. 8 – Servizi funebri e necroscopici comunali

1) I servizi funebri e necroscopici comunali di cui all'art. 5 sono svolti dal Comune in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dalla normativa Regionale. Le relative tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale.

ART. 9 – Denuncia di morte e accertamento del decesso

1) La modalità della denuncia di morte e dell'accertamento dei decessi avviene nel rispetto della normativa statale così come disciplinata dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla normativa Regionale e dal Regolamento dello Stato civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

ART. 10 – Locale di osservazione

1) In mancanza di un proprio locale idoneo, il Comune si avvale di strutture sanitarie autorizzate per il ricevimento ed alla tenuta in osservazione, ai fini dell'accertamento della morte, delle salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte come definite dall'art. 6 comma 6) o in luoghi di accoglienza o strutture ricettive dirette all'ospitalità;

b) morte in abitazioni e trasferite a richiesta dei familiari o conviventi;

c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

d) ignote cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione, anche a distanza, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 11 – Obitorio

- 1) Il Comune in mancanza di un proprio obitorio, si avvale di strutture sanitarie autorizzate per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - 9
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.
- 2) L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione, anche a distanza, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- 3) Il mantenimento in osservazione di salme di persone portatrici di radioattività oltre i limiti di pericolosità, in ottemperanza al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo.

TITOLO III – ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 12 – Principi generali dell'attività funebre

- 1) Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
- 2) L'attività funebre è svolta da imprese pubbliche o private che hanno presentato al Comune in cui ha sede legale l'impresa, segnalazione certificata di inizio di attività, corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 13 della legge regionale n. 19/2004, individuati dalla Giunta Regionale con delibera n. 156 del 7 febbraio 2005 e specificati con direttiva della Giunta Regionale in data 13 febbraio 2006 trasmessa con lettera prot n. ASS/PRC/06/5791 del 14 febbraio 2006.
- 3) Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti richiesti.
- 4) L'autorizzazione, che abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d'affari ma non le sostituisce. Restano pertanto fermi i requisiti e gli adempimenti già previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse.
- 5) Lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in modo disgiunto dall'attività funebre di cui al comma 1) comporta il rilascio di apposita autorizzazione del Comune in cui ha sede l'impresa sulla base dei requisiti previsti dalla Giunta Regionale con delibera n. 156 del 7 febbraio 2005.
- 6) Il soggetto che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
- 7) Nel caso di imprese aventi sede fuori del territorio comunale, l'esercizio occasionale dell'attività funebre è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il legale rappresentante dichiara il possesso dell'autorizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 19/2004 ovvero delle altre autorizzazioni previste dalle normative europee, statali o regionali di riferimento.

ART. 13 – Divieto di intermediazione nell'attività funebre

- 1) Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti e all'uopo autorizzate possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza ed introitando i compensi relativi all'erogazione delle prestazioni effettuate.
- 2) Non è consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dall'impresa autorizzata, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le prestazioni attraverso l'acquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese.

ART. 14 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

- 1) Le imprese di onoranze funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
- 2) L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
 - a) l'utente è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b) l'impresa ha l'obbligo di rilasciare un preventivo scritto relativo al costo dei servizi richiesti;
 - c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;

- d) rispetto del segreto professionale, della normativa sulla privacy e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli utenti che con le altre imprese;
- f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

ART. 15 – Esercizio dell'attività d'impresa

- 1) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
- 2) Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e le prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

ART. 16 – Regime del trattamento del personale dell'impresa

- 1) Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre dovrà garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
- 2) Dovrà in particolare procedere ad un'accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione.
- 3) Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.
- 4) Il personale operante presso le imprese funebri deve essere adeguatamente formato secondo le modalità stabilite dalla Giunta della Regione Emilia Romagna.

ART. 17 – Vigilanza del Comune

- 1) Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
- 2) È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 15 giorni, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 78 del presente regolamento, chi nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.
- 3) In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

ART. 18 – Trasporto funebre

- 1) Il trasporto funebre deve essere effettuato con idoneo mezzo autorizzato, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato in termini numerici e a conoscenza delle norme regolamentari di polizia mortuaria e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
- 2) In tutti i casi in cui sono previsti il sollevamento e la movimentazione manuale dei feretri, è richiesta la presenza di almeno quattro addetti.
- 3) Il trasporto funebre può essere effettuato da imprese pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, ovvero da imprese che siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Le imprese che svolgono il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri, si dovranno uniformare per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
- 4) L'addetto al trasporto è, in tale veste, incaricato di pubblico servizio e ne assume tutte le connesse responsabilità.

ART. 19 – Trasferimento di salma e di cadavere

- 1) Ai sensi della Legge Regionale E. R. 29 luglio 2004 n. 19, per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.
- 2) Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione, come definite al comma 6) dell'art. 6, o in alternativa vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasferita all'interno

del territorio regionale, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.

3) Nel caso di abitazioni inadatte all'osservazione occorrerà un'effettiva e positiva valutazione certificata da parte del servizio pubblico competente; nel caso in cui siano i familiari o i conviventi del deceduto a richiedere il trasferimento della salma in altro luogo, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio, il certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasferimento della salma possa avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, sarà rilasciato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso.

4) Sono considerati abitazioni inadatte i luoghi di accoglienza o le strutture ricettive dirette all'ospitalità dai quali la salma potrà essere trasportata presso le strutture sanitarie autorizzate per l'assolvimento delle funzioni obitoriali, del commiato o le camere mortuarie anche senza necessità di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi.

5) Il trasferimento è autorizzato con la certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. 19/2004, e, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, deve essere effettuato da impresa regolarmente autorizzata, in contenitore impermeabile non sigillato, secondo le prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.

6) Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato all'interno della regione Emilia Romagna, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.

7) Per il trasporto di cadaveri a cassa aperta nei giorni festivi, verso il luogo prescelto per le onoranze, l'impresa funebre inoltra immediatamente al Comune, via fax o per via telematica, una comunicazione in cui autodichiara la conformità del trasporto alle regole, garanzie e modalità poste dalla normativa regionale, con successiva presa d'atto da parte del Comune.

ART. 20 – Trasporto di cadavere

1) Per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

2) L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;

b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;

c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

3) A conclusione delle verifiche suddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

4) L'addetto al trasporto, munito di timbro, ceralacca e modulistica, sigilla il feretro con il timbro riportante il nome del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere l'attività e il numero identificativo all'autorizzazione.

5) In caso di trasporto del cadavere all'estero in paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, l'addetto al trasporto attesterà il corretto confezionamento del feretro in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990. 6) Tale attestazione sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata allo scopo dall'A.S.L. competente, tranne che per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino.

7) Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale, non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.

8) Eventuali prescrizioni o trattamenti particolari a cui sottoporre il cadavere saranno previsti ed indicati dal medico necroscopo in sede di visita necroscopica, sull'apposita certificazione rilasciata.

9) Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

ART. 21 – Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri

1) Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli deve essere prevalentemente utilizzato un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome e data di morte del defunto.

2) Per il trasporto fuori dal Cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica.

3) Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

- 4) È in ogni caso consentito l'utilizzo del feretro originario, in tutti i casi in cui non sia consigliabile, a giudizio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la traslazione dei resti mortali in altro contenitore, eventualmente racchiuso nella cassa di cui ai precedenti commi 2) e 3).
- 5) Per il trasporto di ossa umane deve essere utilizzata idonea cassetta in zinco chiusa con saldatura conforme alle prescrizioni dell'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990, recante all'esterno il nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte del defunto.
- 6) Per il trasporto di ceneri deve essere utilizzata esclusivamente l'urna sigillata nella quale le ceneri vengono raccolte all'atto della cremazione, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 7) Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, il contenitore deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
- 8) Il trasporto di ossa umane e di ceneri non è soggetto a particolari misure precauzionali igieniche.

ART. 22 – Orari e modalità per il trasporto di cadavere

- 1) La fissazione degli orari di apertura dei cimiteri, per il trasporto, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per le soste spettano al Sindaco.
- 2) L'orario del trasporto per la sepoltura corrisponde all'orario di apertura dei cimiteri.
- 3) Nell'ipotesi di pluralità di trasporti giornalieri si dovranno evitare arrivi simultanei al cimitero o ad intervalli troppo brevi e tali da obbligare alla sosta il carro successivo. In caso di necessità si dovrà tener conto anche dell'arrivo delle comunicazioni pervenute. Nei giorni festivi non sono possibili ricevimenti o sepolture presso i cimiteri comunali. In caso di tre giorni festivi consecutivi, salvo diversa disponibilità del servizio, potranno essere garantiti unicamente ricevimenti nel 3° giorno festivo. In tal caso occorrerà attivare il servizio di reperibilità attraverso comunicazione alla Polizia Locale.
- 4) Le comunicazioni riguardanti il trasporto e la presunta ora di arrivo, sia che abbiano come destinazione il cimitero del Capoluogo o un cimitero frazionale, devono pervenire all'ufficio servizi cimiteriali direttamente, tramite pec, Fax o e-mail, entro le ore 12,00 del giorno prima, ovvero entro le ore 8,00 per le sepolture da effettuarsi il lunedì o nei giorni successivi alle festività.
- 5) Per le comunicazioni che arriveranno successivamente agli orari sopra indicati, ma in tempo per organizzare un servizio minimo, verrà garantito solo il ricevimento. In tal caso la sepoltura verrà effettuata nella mattinata del primo giorno feriale successivo o concordata col personale addetto.
- 6) Per un efficiente servizio di accoglimento e sepoltura, cadaveri, resti mortali, resti ossei, o ceneri dovranno giungere al cimitero almeno un'ora prima della chiusura. In caso di ritardo, verrà garantito solo il ricevimento.

ART. 23 – Servizi e trattamenti funebri

- 1) I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispettano requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.
- 2) Il soggetto che svolge l'attività funebre agisce per conto degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
- 3) Oltre alle prestazioni inerenti al trasporto, anche eseguite con mezzi speciali purché autorizzati dalle autorità competenti, chi esercita l'attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) arredo camera mortuaria, dove non vietato;
 - b) vestizione e toeletta funebre;
 - c) fornitura composizioni floreali;
 - d) comunicazione decesso sui giornali e su altri spazi autorizzati;
 - e) altre prestazioni a richiesta degli utenti da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
- 4) È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
- 5) Il Comune vigila sul corretto svolgimento dell'attività funebre e verifica la continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale e dal Regolamento comunale, avvalendosi anche degli organi di Polizia Locale.

ART. 24 – Rimesse funebri

- 1) Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate in accordo con il Comune e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione.
- 2) Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
- 3) Le auto funebri devono essere sempre ricoverate nelle rimesse di cui al comma 1). È consentita la circolazione e la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esequie e delle operazioni cimiteriali e per le necessità di interventi manutentivi, rifornimenti, revisioni periodiche.

ART. 25 – Caratteristiche delle casse di legno

- 1) La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. La regolarità della cassa e il corretto funzionamento sono attestati dall'addetto a trasporto ai sensi del precedente comma 2) dell'art. 20.
- 2) Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 3) Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune e per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- 4) Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni non combustibili o sublimabili. Eventuali deroghe per l'utilizzo della cassa e accessori in metallo sono consentite unicamente su insindacabile parere e autorizzazione del responsabile dell'impianto crematorio adeguatamente attrezzato.

ART. 26 – Usi funebri locali

- 1) I servizi di trasporto funebre per lo svolgimento delle esequie hanno inizio dal luogo ove si trova il cadavere, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
- 2) Sono inoltre consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto e lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.
- 3) Il Servizio di Polizia Locale disciplina lo svolgimento dei cortei funebri tenendo conto della viabilità cittadina e delle norme indicate nel Codice della Strada.
- 4) I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa nel Comune di Gemmano, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
- 5) I riti funebri, siano essi religiosi o civili, che si svolgono all'interno del cimitero, devono essere svolti con idonea presenza di personale dell'Impresa funebre. Alla conclusione del rito lo stesso personale deve provvedere alla movimentazione del feretro fino al punto di consegna agli operatori cimiteriali.
- 6) Le attività di sepoltura sono svolte dagli addetti ai servizi cimiteriali. Il servizio ha inizio all'arrivo del feretro nell'area di sosta individuata all'interno del cimitero, di norma coincidente con il piazzale o il vialetto d'ingresso. Nel caso di celebrazione di rito funebre all'interno della Chiesa cimiteriale, il servizio svolto dal personale cimiteriale ha inizio dopo la celebrazione del rito, nello spazio antistante la sede di celebrazione del rito stesso.
- 7) È consentito lo svolgimento di riti funebri nel rispetto delle libertà di culto individuali, purché non contrastanti con i principi costituzionali e con l'ordinamento giuridico italiano.
- 8) Le esequie che prevedono particolari cerimoniali con picchetti, esposizione di bandiere, vessilli o l'esecuzione di brani musicali possono avvenire, purché rispettosi dei principi costituzionali, esclusivamente nel piazzale antistante l'entrata e non possono continuare all'interno del cimitero.

REGOLAMENTO SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

CAPO I – NORME PRELIMINARI E DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Orari dei cimiteri e dei servizi funebri
- Art. 4 - Distribuzione delle competenze in materia di Servizi Cimiteriali
- Art. 5 – Norme di comportamento nel cimitero

CAPO II – DIRITTO DI SEPOLTURA - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA - CONCESSIONI CIMITERIALI – PROGRAMMAZIONE CIMITERIALE

- Art. 6 - Diritto di sepoltura
- Art. 7 – Tipologie di sepoltura e relative concessioni
- Art. 8 – Programmazione cimiteriale

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 9 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie - Rinvio
- Art. 10 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie – Modalità di attuazione
- Art. 11 - Trasferimenti di salme all' interno del cimitero

CAPO IV – CREMAZIONE

- Art. 12 – Rinvio alle normative vigenti

CAPO V – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 13 - Estinzione delle concessioni
- Art. 14 - Scadenza della concessione
- Art. 15 - Revoca della concessione
- Art. 16 - Decadenza della concessione
- Art. 17 - Rinuncia alla concessione - Retrocessione loculi
- Art. 18 - Soppressione di cimitero – Estinzione di famiglia
- Art. 19 – Irreperibilità del titolo concessorio – Sanatoria
- Art. 20 – Spese amministrative

CAPO VI - SANATORIA DI CONCESSIONI TRA PRIVATI DI CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 21 – Ambito applicativo e finalità
- Art. 22 - Modalità di accesso alla sanatoria
- Art. 23 – Procedimento della sanatoria
- Art. 24 – Sanzioni e spese

CAPO VII – DISPOSIZIONI EDILIZIE

- Art. 25 - Esecuzione di lavori nei cimiteri
- Art. 26 – Divieti e prescrizioni
- Art. 27 - Manutenzione delle sepolture

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 28 - Abrogazioni
- Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I – NORME PRELIMINARI E DI CARATTERE GENERALE

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i Servizi Cimiteriali del Comune di Gemmano ad integrazione delle norme di seguito indicate:

- a) Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e ss. mm.;
- b) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127" e ss. mm.;
- c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante "Regolamento di Polizia Mortuaria" e ss. mm.;
- d) Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e ss. mm.;
- e) Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19, "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", come modificata dalla L. R. 27.07.2005, n. 14;
- f) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ad oggetto "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e ss. mm.

Al fine della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si terrà debito conto delle Circolari del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10.

Resta garantito, in caso di contrasto tra norme regolamentari e norme di rango superiore, il rispetto della gerarchia delle fonti come disciplinata dalle Disposizioni sulla Legge in Generale del Codice Civile.

Art. 2- Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i cimiteri del territorio comunale e segnatamente ai cimiteri di:

- Gemmano capoluogo
- Marazzano -frazione
- Onferno- frazione

Art. 3 – Orari dei servizi funebri

La tumulazione e inumazione delle salme nei cimiteri comunali viene effettuata in tutti i giorni feriali e di norma non viene effettuata nei giorni festivi.

Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario dell'Az. U.S.L., il Responsabile del Servizio può autorizzare e disporre la tumulazione o inumazione in giorni festivi.

Art. 4 - Distribuzione delle competenze in materia di Servizi Cimiteriali

Le competenze del Comune in materia di Servizi Cimiteriali sono distribuite come di seguito:

- a) sono attribuite all'Area Amministrativa, Servizio Affari Generali, Ufficio Servizi Cimiteriali, tutte le competenze relative alla gestione amministrativa dei Cimiteri Comunali e segnatamente quelle relative alle concessioni cimiteriali, ai relativi procedimenti di sanatoria, alle campagne di riesumazione ed estumulazione;
gestione delle sepolture, nonché l'affidamento, totale o parziale, di tali servizi a soggetti privati previo espletamento delle apposite procedure stabilite dalle norme vigenti.
- b) sono attribuite ai Servizi Demografici, Ufficio Stato Civile, tutte le competenze assegnate dalla legge all'Ufficiale di Stato Civile quali, a titolo di mero esempio, dichiarazione di morte, trasporto e seppellimento salme e quant'altro di sua pertinenza in base alla normativa vigente in materia.
- c) sono attribuite all'Area LL. PP. e Patrimonio, tutti gli interventi operativi di manutenzione e pulizia dei cimiteri,

Art. 5 – Norme di comportamento nel cimitero

Nei Cimiteri Comunali è vietato:

1. introdurre animali di qualsiasi specie, armi, biciclette, automezzi e ogni altro veicolo, fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi;
2. camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti, danneggiare piante e suppellettili, lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
3. l'ingresso a persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
4. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro o di merci, distribuire volantini e materiale promozionale di ogni sorta, fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, bestemmiare, fotografare e registrare riprese video, salva apposita motivata autorizzazione, ed ogni altro comportamento non consono alla natura del luogo;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

CAPO II – DIRITTO DI SEPOLTURA - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA - CONCESSIONI CIMITERIALI – PROGRAMMAZIONE CIMITERIALE

Art. 6 - Diritto di sepoltura.

Hanno diritto di essere sepolti nei cimiteri comunali:

- a) i deceduti nel territorio Comunale, qualunque residenza avessero in vita;
- b) i residenti nel Comune;
- c) coloro che sono nati nel Comune o vi abbiano avuto in vita la residenza;
- d) il coniuge o il convivente, i figli, ed i genitori delle persone di cui ai punti b) e c) anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel comune;
- e) i deceduti non rientranti nei casi precedenti, ma aventi diritto alla sepoltura in forza di concessione rilasciata antecedentemente alla data di adozione del presente regolamento, ovvero per subentro in tale diritto a titolo ereditario.
- f) i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali e le ceneri relativi alle persone di cui ai punti precedenti.

Il diritto di sepoltura, fatta eccezione per l'inumazione in nuda terra di cui alla lettera a) del successivo art. 8, è sostanzialmente dal contratto di concessione cimiteriale e ne è titolare il concessionario, nonché gli eredi legittimi in base alle vigenti norme in materia di successione *mortis causa*.

In caso di successione congiunta di più eredi questi, qualora si renda necessario, sono tenuti a nominare un loro rappresentante nei confronti del Comune riguardo gli obblighi derivanti dalla concessione in cui sono subentrati.

Il diritto di uso delle sepolture concesse soggiace ai limiti stabiliti dall'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 in ordine all'individuazione delle persone che possono beneficiare di tale diritto.

Al fine dell'accertamento della condizione di benemerente, di cui al comma 2 del citato art. 93, è sufficiente una dichiarazione in tal senso del concessionario o dei suoi aventi causa.

Nel caso di somma urgenza per la tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la provvisoria cessione del diritto d'uso di una sepoltura concessionata, non ancora utilizzata dal concessionario e previo assenso del medesimo, a titolo strettamente temporaneo e gratuito.

Tale provvisoria cessione e la relativa autorizzazione sindacale devono risultare da atto scritto nel quale deve essere specificata la durata della cessione temporanea.

Art. 7 – Tipologie di sepoltura e relative concessioni

Nei cimiteri comunali sono previste le seguenti tipologie di sepoltura e relativa concessione:

- a) inumazione in nuda terra, senza concessione cimiteriale e relativi oneri;
- b) tumulazione in tomba di famiglia realizzata dal concessionario, in area concessa dal Comune, tramite opere murarie interrato che consentano il deposito di non più di due salme, oltre ad eventuali cassette ossario fino alla capienza della tomba. Il terreno per la realizzazione di tomba di famiglia con opere murarie interrato viene concesso per 90 anni;
- c) tumulazione in cappella di famiglia, realizzata dal concessionario in area concessa dal Comune per 99 anni e sulla base di un progetto approvato con le modalità stabilite dal Capo VII del presente regolamento;
- d) concessione, a titolo oneroso per 50 anni, di loculi cimiteriali realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale;
- e) concessione, a titolo oneroso per 50 anni, di ossari cimiteriali realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale.

Nel prosieguo del presente regolamento con il termine generico di "sepoltura" si intendono indistintamente tutte le tipologie sopra indicate, ivi comprese le opere (tombe e cappelle di famiglia) realizzate sui terreni dati in concessione.

La spesa del servizio di inumazione o tumulazione è a carico dei familiari del defunto, salvo casi di indigenza comprovata nei quali la spesa resta a carico del Comune.

Tutte le concessioni possono essere rinnovate, ad ogni scadenza e su richiesta degli interessati, per un ulteriore periodo pari a quello della concessione iniziale, previo pagamento del prezzo di concessione vigente nel tempo del rinnovo stesso.

I prezzi di concessione sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Comunale in riferimento ad ognuna delle tipologie predette.

È fatto assoluto divieto al concessionario di cedere ad altro soggetto privato la sepoltura oggetto di concessione ed ogni eventuale cessione di sepolture tra privati, in violazione di tale divieto, è nulla.

Resta salva la fattispecie prevista dall'art. 93, c. 2, del D.P.R. n. 285/1990, recante «Regolamento di Polizia Mortuaria», il quale consente, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerite nei confronti del concessionario medesimo.

A tal fine il concessionario dovrà presentare apposita richiesta corredata, alternativamente, da:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti di benemerente previsti dal citato art. 93, c. 2;
- b) documentazione anagrafica attestante la convivenza.

Art. 8 – Programmazione cimiteriale e modalità di concessione dei loculi.

Il Comune, al fine di dare ordinata attuazione alle varie tipologie di sepoltura/concessione, si dota di atti di programmazione cimiteriale stabilendo le aree destinate alla sepoltura in terra, pianificando la realizzazione di loculi per la tumulazione e la destinazione di eventuali aree per la realizzazione di cappelle di famiglia.

Nelle aree destinate alla sepoltura in terra potranno essere disposte, in base alle richieste dell'utenza che di volta in volta saranno presentate, sia inumazioni in nuda terra che concessioni di aree per la realizzazione di tombe di famiglia per la tumulazione in terra. Tali aree saranno suddivise, tramite apposite planimetrie, in riquadri numerati o contraddistinti con sigle alfanumeriche, corrispondenti alle singole sepolture realizzabili, che dovranno essere concesse in progressione numerica o alfanumerica senza soluzione di continuità.

Il responsabile dell'ufficio preposto al rilascio delle concessioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione e lo trasmetterà alla Giunta Comunale.

Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute. I provvedimenti di cui sopra dovranno essere immediatamente comunicati al Consiglio Comunale per un'eventuale proposta di programma di intervento.

Per ottenere la concessione di loculi, l'interessato dovrà produrre regolare istanza con l'indicazione degli estremi della collocazione richiesta (sezione, fila e numero), delle generalità, data e luogo di morte della salma da tumularsi.

Fatto salvo il diritto di precedenza delle istanze finalizzate all'utilizzo nell'immediatezza del loculo per la tumulazione di persone decedute, le concessioni verranno effettuate sulla base dell'ordine di acquisizione delle domande al protocollo comunale., dopo avere accertato il possesso dei requisiti di cui all' art. 6 del presente regolamento.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 9 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie - Rinvio

Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono effettuate nel rispetto di quanto stabilito dal dal Capo XVII, artt. da 82 a 89, del D.P.R. n. 285/1990, nonché della Circolare 31 luglio 1998, n. 10, del Ministero della Sanità.

Art. 10 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie – Modalità di attuazione

Il Comune, qualora intenda avviare una campagna di esumazioni ordinarie, per decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990, e/o estumulazioni, per scadenza delle relative concessioni, ne dà debita informazione alla cittadinanza ed all'utenza interessata tramite appositi avvisi che dovranno essere pubblicizzati attraverso tutti i canali informativi a disposizione dell'Amministrazione ed in particolare:

- saranno affissi presso i cimiteri;
- saranno pubblicati all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale.

Tale campagna informativa sarà svolta per almeno 45 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dei predetti avvisi, e nel contempo si procederà, previ accertamenti anagrafici necessari svolti con la collaborazione dei Servizi Demografici dell'Ente, ad avvertire i familiari dei defunti, qualora reperibili, mediante raccomandata A/R, dell'attività di esumazione/estumulazione, comunicando il periodo in cui si verificherà l'operazione ed il termine entro cui devono far pervenire al Comune atti dispositivi dei resti mortali od ossei rinvenuti o per presentare istanza per il rinnovo della concessione cimiteriale scaduta.

In caso di irreperibilità dei familiari interessati, la pubblicazione dei predetti avvisi - con le modalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei termini qui stabiliti - terrà luogo ad ogni comunicazione personale e legittimerà il Comune a procedere con le operazioni di esumazioni e/o estumulazione in parola.

Di norma, salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio, la presentazione dei predetti atti dispositivi e delle istanze di rinnovo concessione deve avvenire entro e non oltre il sesto giorno anteriore alla data stabilita per le operazioni di esumazione/estumulazione.

Decorso il predetto termine di 45 giorni dalla pubblicazione dei relativi avvisi, si procede ad effettuare le operazioni di esumazione ed estumulazione nel rispetto delle vigenti norme.

In esito a tali operazioni si procederà alla collocazione dei resti ossei o mortali in base alle disposizioni impartite dai parenti aventi titolo.

Nel caso, invece, si rilevi un mancato interesse dei familiari o non si fosse riuscito a rintracciarli, malgrado siano stati eseguiti tutti i tentativi e le ricerche del caso, si procederà come di seguito:

1. i resti ossei rinvenuti, qualora non ci siano specifiche disposizioni dei parenti aventi titolo in ordine alla loro destinazione, saranno immessi nell'ossario comune del Cimitero interessato.
2. i resti mortali rinvenuti, qualora non ci siano specifiche disposizioni dei parenti aventi titolo in ordine alla loro destinazione, saranno reinumati nel campo indecomposti.

Il Sindaco, sentita l'Az. U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti ossei e/o mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

Gli effetti preziosi rinvenuti, salvo siano richiesti dai parenti, dovranno seguire i resti.

E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono assistere soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

Art. 11 - Trasferimenti di salme all' interno del cimitero

E' consentito il trasferimento di salme e di resti mortali all'interno del cimitero sia per abbinamento in loculi contigui di salme di coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti, sia per aderire a motivate e documentate richieste di collocazione delle medesime in collocazioni più accessibili a parenti che si trovino in condizioni invalidanti, fermo restando che la nuova concessione cimiteriale dovrà avere la medesima scadenza della concessione originale, salvo che quest'ultima sia stata rilasciata in perpetuo; in tal caso la nuova concessione avrà durata cinquantennale, sia che trattasi di loculi o di ossari.

Dovranno altresì essere pagate a cura del richiedente le spese di traslazione e, in proporzione agli anni della nuova concessione, l'eventuale differenza di tariffa derivante sia dalla diversa collocazione del loculo che dal valore attuale del nuovo loculo assegnato, rispetto a quello retrocesso.

Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune.

Per analogia, qualora il trasferimento della salma sia da effettuarsi necessariamente per ragioni di sicurezza e per consentire eventuali manutenzioni straordinarie e per soppressione della sezione cimiteriale, vale quanto sopra riportato in ordine alla ricollocazione della salma in altro loculo/ossario, ovvero la nuova concessione cimiteriale dovrà avere la medesima scadenza della concessione originale, salvo che quest'ultima sia stata rilasciata in perpetuo; in tal caso la nuova concessione, che sarà garantita in ultima fila (da intendersi ultima dal basso verso l'alto), avrà durata cinquantennale, sia che trattasi di loculi o di ossari.

In tal caso le spese di traslazione saranno a carico del Comune, esclusi gli oneri riferiti agli interventi del marmista, smontaggio e rimontaggio e/o sostituzione della lastra.

Fatta salva la garanzia di trasferimento in altro loculo posto in ultima fila, qualora venga richiesta espressamente dagli eredi la collocazione in altre file, inferiori, dovrà essere corrisposto l'importo equivalente alla differenza di costo tra i due loculi.

Il Comune garantisce gratuitamente il servizio di inumazione qualora la ricomposizione della salma non sia esperibile perché non ancora decomposta. Qualora i congiunti non acconsentano all'inumazione, sono a carico degli stessi le spese riferite di acquisto della cassa per la collocazione della stessa in altro loculo o alle eventuali spese di cremazione.

Qualora il trasferimento della salma sia riferito ad un loculo mancante del contratto, è previsto il pagamento di € 200,00 in sanatoria.

Per tali loculi, la retrocessione non dà diritto ad alcun rimborso.

CAPO IV – CREMAZIONE

Art. 12 – Rinvio alle normative vigenti

Per quanto riguarda la disciplina dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento delle ceneri e quant'altro concerne tale argomento, si rinvia alle vigenti norme in materia ed in particolare:

- alla Legge 30.03.2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- alla Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19, "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", come modificata dalla L.R. 27.07.2005, n. 14;
- alla direttiva della Giunta Regionale E. R. in merito all'applicazione dell'art. 11 della L. R. n. 19/2004, emanata con Deliberazione n. 10 del 10 gennaio 2005, concernente l'autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e loro affidamento personale;
- al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

CAPO V – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 13 - Estinzione delle concessioni

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero, estinzione di famiglia.

L'estinzione della concessione implica il rientro del bene oggetto di concessione nella piena disponibilità del Comune, che comunque ne è sempre rimasto legittimo proprietario in quanto i cimiteri e ogni loro pertinenza rientrano nel demanio comunale e sono pertanto beni inalienabili.

Parimenti, le opere private (cappelle di famiglia, tombe di famiglia, monumenti, lastre tombali, lapidi, ecc.) realizzate su terreni cimiteriali in concessione, all'estinzione della concessione stessa divengono di proprietà

del comune, per accessione (artt. 934 – 938 codice civile), producendo contemporaneamente la demanialità del manufatto per effetto dell'art. 825 codice civile.

Art. 14 - Scadenza della concessione

Alla scadenza del termine stabilito nel contratto di concessione cimiteriale il bene che ne è oggetto rientra virtualmente nella piena disponibilità del Comune.

Affinché l'estinzione della concessione assuma piena efficacia sarà però necessario comunicare formalmente, tramite raccomandata A/R, al concessionario o ai suoi aventi causa l'avvenuta scadenza del termine al fine di consentire agli stessi di richiedere il rinnovo della concessione, entro un termine perentorio indicato nella comunicazione stessa.

In caso di irreperibilità degli interessati, farà luogo alla predetta comunicazione l'affissione per 30 giorni di apposito avviso all'Albo Pretorio dell'Ente.

Nel caso di mancato esercizio della predetta facoltà di rinnovo o di irreperibilità dei soggetti titolari di tale facoltà, la concessione dovrà considerarsi definitivamente estinta.

Art. 15 - Revoca della concessione

La revoca della concessione può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse.

In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo gratuito una sepoltura corrispondente a quella revocata, per il residuo periodo di validità della medesima.

Qualora si tratti di concessioni perpetue, si ribadisce quanto già stabilito al precedente art.11 ovvero la nuova concessione avrà durata cinquantennale, sia che trattasi di loculi o di ossari.

Sono, altresì, a carico dell'Ente le spese relative allo spostamento di feretri ed a quant'altro necessario in conseguenza della revoca, eccetto le spese relative agli interventi del marmista (rimozione, ricollocazione, eventuale sostituzione della lastra).

L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento nonché del motivato provvedimento di revoca.

Nel caso di irreperibilità del concessionario o dei suoi aventi causa, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero per la durata di 60 giorni.

Art. 16 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che il concessionario nei confronti della sepoltura oggetto di concessione svolga o abbia svolto attività volte a determinare un lucro o una speculazione a suo vantaggio, ivi compresa la cessione a terzi della sepoltura a titolo oneroso;
- b) quando la sepoltura oggetto di concessione sia in stato di abbandono per incuria;
- c) quando la sepoltura oggetto di concessione sia in stato di abbandono per morte dei concessionari ai quali non siano succeduti legittimi eredi;
- d) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi sanciti nel contratto di concessione o nel presente Regolamento, con particolare riguardo agli obblighi di manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 28 del Regolamento stesso.

In questi casi il Responsabile del Servizio contesta la violazione accertata con formale provvedimento inviato tramite raccomandata A/R al concessionario, invitandolo contestualmente a fornire controdeduzioni e/o ad ottemperare all'obbligo di cui si contesta la violazione entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni.

Decorso il predetto termine il Responsabile del Servizio, svolta la debita istruttoria anche alla luce degli esiti scaturiti dalla predetta contestazione, emette il provvedimento finale con il quale, motivatamente, dichiara la decadenza della concessione oppure ne conferma la validità.

La contestazione della violazione viene omessa, e viene emesso direttamente il provvedimento di decadenza, nel caso previsto alla lettera c), qualora risulti accertata la morte dei concessionari e l'assenza di legittimi eredi.

In caso di decadenza nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 17 - Rinuncia alla concessione - Retrocessione loculi

I concessionari o loro eredi che per qualunque motivo non intendano più usufruire del/dei loculo/i concessi dovranno obbligatoriamente richiederne la retrocessione al comune.

La domanda di retrocessione del loculo, indirizzata all'ufficio segreteria del Comune di Gemmano, dovrà contenere gli estremi del contratto di concessione stipulato e l'individuazione del loculo concesso.

Al concessionario che si avvale della facoltà di retrocessione, verrà corrisposta una somma determinata nel modo seguente:

A X B

_____ - D

C

dove: (A= canone di concessione all'atto della retrocessione, B= numero anni residui di validità della concessione, C = numero di anni di durata della concessione, D = decurtazione pari al 15% nel caso di utilizzo inferiore a 10 anni, decurtazione pari al 25% nel caso di utilizzo superiore a 10 anni)

Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno in alcun caso rimborsate le spese contrattuali a suo tempo sostenute per Imposta di registro e di bollo, diritti di segreteria.

La retrocessione viene formalizzata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, con la quale contestualmente viene liquidato il relativo corrispettivo al retrocedente, che deve essere annotata sul contratto di concessione in atti dell'Ente.

I loculi retrocessi al Comune saranno oggetto di nuova concessione al prezzo vigente al momento della stessa.

Il presente articolo, per quanto compatibile, si applica anche alle altre tipologie di sepolture previste dal presente regolamento.

In caso di retrocessione di loculo senza contratto di concessione o per il quale si è effettuata la sanatoria, non è prevista la corresponsione di alcun rimborso.

Art. 18 - Soppressione di cimitero – Estinzione di famiglia

Le concessioni cimiteriali, infine si estinguono:

- a) per soppressione del cimitero ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90;
- b) per estinzione della famiglia, accertata in base al disposto dell'art. 77 del Codice civile.

Art. 19 – Irreperibilità del titolo concessorio - Sanatoria

Qualora non sia possibile reperire, per smarrimento o altro motivo, il titolo con il quale è stata rilasciata la concessione cimiteriale, si procede ad una sanatoria mutuando analogicamente i meccanismi della disciplina dell'usucapione, di cui agli artt. 1158 e ss. del Cod. Civile, come indicato nel prosieguo.

Il richiedente la sanatoria dovrà dimostrare, con ogni possibile mezzo di prova, il possesso pacifico e incontrastato della sepoltura in questione per un periodo di almeno venti anni.

Al riguardo, assumerà particolare rilievo la comprovata circostanza che nella sepoltura sia stata collocata la salma di un parente entro il terzo grado del richiedente, per il predetto periodo ventennale ed in maniera palese, continua ed incontrastata.

Il Responsabile del Servizio, acquisiti la richiesta di sanatoria e gli elementi probatori prodotti dal richiedente, valuta la sussistenza dei presupposti per emettere la concessione in sanatoria.

In caso di esito negativo di tale valutazione, il Responsabile del Servizio emetterà un motivato provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria e adotterà i necessari provvedimenti per ricostituire la piena disponibilità della sepoltura a favore del Comune.

In caso di esito positivo della predetta valutazione, il Responsabile del Servizio emetterà un motivato provvedimento di concessione in sanatoria, condizionato ad eventuali diritti di terzi che potranno comunque far valere le loro ragioni nelle opportune sedi.

In tal caso, avuta notizia delle pretese di terzi nei confronti della sepoltura in questione, il Responsabile del Servizio sospende la concessione in sanatoria, nelle more dell'eventuale giudizio instaurato dagli interessati, ed adegua le sue determinazioni in merito in base agli esiti giudiziari della vicenda.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio, nella consueta forma della determinazione, sarà conservato nella raccolta delle determinazioni dirigenziali e dovrà essere sottoscritto dal concessionario in sanatoria per accettazione, conferendo così a tale provvedimento valenza contrattuale tra le parti, con conseguente reciproca assunzione dei diritti e degli obblighi discendenti dallo schema di contratto di concessione vigente nel tempo del provvedimento stesso.

La durata della concessione in sanatoria viene determinata in base alla durata stabilita dal presente regolamento per la tipologia di sepoltura e/o di concessione interessata, con decorrenza dalla data di stipula del nuovo contratto in sanatoria.

Art. 20 – Spese amministrative.

L'istante cui venga rilasciata la concessione in sanatoria, ai sensi dell'articolo precedente, è tenuto al pagamento della somma di €. 200,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative ed istruttorie afferenti al procedimento di sanatoria.

Nel caso di retrocessione di un contratto in sanatoria nulla sarà ad aversi da parte del concessionario.

CAPO VI - SANATORIA DI CESSIONI TRA PRIVATI DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 21 – Ambito applicativo e finalità

La procedura qui disciplinata è volta a fornire un strumento di sanatoria delle precarie situazioni giuridiche determinate dalla cessione, da parte del concessionario a favore di altro soggetto privato, di sepolture nei cimiteri comunali in violazione del divieto di cui all' art. 7, c. 6, del presente regolamento.

Art. 22 - Modalità di accesso alla sanatoria

Sono ammessi alla sanatoria tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano acquisito, in violazione del predetto divieto, il possesso e/o la disponibilità di una sepoltura posta in uno dei cimiteri comunali a seguito di accordo privato con il legittimo concessionario.

Tali soggetti, per brevità, nel prosieguo saranno sinteticamente definiti come "cessionari".

I cessionari per accedere alla sanatoria dovranno presentare al Comune apposita istanza redatta sull'apposito modulo a tal fine predisposto dall'Ufficio Affari Generali allegando la seguente documentazione:

a) prova documentale dell'accordo privato intervenuto con il concessionario per la cessione della sepoltura; a tal fine è ammesso qualsiasi documento dal quale risulti o sia desumibile che tra le parti sia stata convenuta la cessione in argomento, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. A tal fine sono ammessi, tra gli altri, i seguenti documenti: atto pubblico o scrittura privata attestante l'avvenuta cessione, attestazioni di pagamento, quietanze, matrici di assegno, e ogni altro documento che provi il pagamento di un corrispettivo a favore del concessionario per la cessione della sepoltura, documento attestante il pagamento del servizio di illuminazione votiva per almeno un biennio.

b) Nel caso sia impossibile fornire la prova documentale di cui al punto a), in alternativa è ammessa una dichiarazione del cedente, o in mero subordine del cessionario, resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto accordo di cessione della sepoltura, la quale dovrà risultare sufficientemente individuata dalla dichiarazione stessa.

Art. 23 – Procedimento della sanatoria

Il Responsabile del Servizio, ricevuta l'istanza di sanatoria debitamente documentata, svolge una prima istruttoria volta alla verifica della veridicità di quanto dichiarato e prodotto ed alla precisa individuazione della sepoltura interessata.

Procede poi ad avviare nei confronti del concessionario originario il procedimento di decadenza di cui al precedente art. 16.

In caso di esito negativo del procedimento di decadenza, il Responsabile del Servizio emetterà un motivato provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria confermando contestualmente la legittimità della concessione originaria nei confronti del concessionario.

In caso di esito positivo del procedimento di decadenza, il Responsabile del Servizio emetterà un motivato provvedimento di accoglimento dell'istanza di sanatoria disponendo contestualmente il subentro dell'istante nel contratto di concessione originario, per la residua durata del contratto medesimo e a decorrere dalla data del provvedimento di subentro.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio, nella consueta forma della determinazione, sarà annotato in calce al contratto di concessione originario e conservato nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.

Detta determinazione, inoltre, dovrà essere sottoscritta dal cessionario subentrante per accettazione conferendo così a tale provvedimento valenza contrattuale tra le parti, con conseguente reciproca assunzione dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto di concessione originario.

Art. 24 – Sanzioni e spese.

Il concessionario originario che abbia illegittimamente ceduto una sepoltura a terzi, a titolo oneroso, è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 150,00 qualora risulti che dalla cessione abbia conseguito un lucro superiore al 10% rispetto al prezzo di concessione da lui sostenuto al momento della stipula.

Nel determinare la percentuale di lucro eventualmente conseguita dal predetto concessionario si deve tenere conto anche del fattore temporale, considerandosi lucro anche il diminuito valore della sepoltura in ragione proporzionale al tempo in cui la titolarità della concessione, e quindi il potenziale diritto di uso della sepoltura, sono stati a favore del concessionario stesso prima dell'illecita cessione.

L'istante subentrato in sanatoria, è tenuto al pagamento della somma di €. 200,00 a titolo di rimborso forfetario delle spese amministrative afferenti il procedimento di sanatoria.

CAPO VII – DISPOSIZIONI EDILIZIE.

Art. 25 - Esecuzione di lavori nei cimiteri.

L'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere nei cimiteri deve avvenire nel rispetto del presente regolamento e delle vigenti norme in materia.

La realizzazione delle cappelle di famiglia, è subordinata al rilascio di permesso di costruire ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia privata.

Art. 26 – Divieti e prescrizioni.

Nei cimiteri comunali sono previsti i seguenti divieti e prescrizioni:

1. è vietato posizionare betonelle e/o qualsiasi tipologia di pavimentazione ai bordi delle tombe, e comunque all'interno dei cimiteri;
2. è vietato mettere a dimora all'interno del cimitero, piante di alto fusto e comunque di altezza superiore, da adulta, ai cm 50,00;
3. la struttura orizzontale delle tombe per inumazione in nuda terra e delle tombe di famiglia non potrà fuoriuscire dal livello del terreno per più di cm. 20, comprensivi dello spessore della lastra di copertura, e non potrà avere dimensioni superiori a mt. 0,80, in larghezza, e mt. 1,80, in lunghezza;
4. la lapide o altra struttura verticale delle tombe a terra di cui al precedente punto 3., non potrà sporgere lateralmente per più di cm. 5 per lato, rispetto alla dimensione del deposito sottostante, e non potrà essere più alta di mt. 1, rispetto al livello del terreno;

5. le cappelle di famiglia non potranno superare in altezza quelle già esistenti all'interno del medesimo cimitero in cui vengono realizzate;
6. qualora per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria l'occupazione del suolo cimiteriale, si applicano le disposizioni dell'Ente in materia di occupazione di suolo pubblico, inoltre la superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata, in modo da essere schermata alla vista dei visitatori;
7. i materiali di risulta dei lavori, nessuno escluso, sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti;
8. per quanto possibile le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio;
9. la ditta esecutrice dei lavori risponde direttamente di eventuali danni arrecati alla struttura cimiteriale e/o alle opere di proprietà privata ivi presenti, ed è tenuta alla pulizia ed al ripristino dei luoghi interessati dai lavori;
10. Le iscrizioni incise o comunque apposte sulle lapidi delle tombe dovranno riguardare nome, cognome e date di nascita e morte del defunto ivi depresso. Ulteriori scritti dovranno essere conformi ai comuni sentimenti religiosi, non offensivi, rispettosi del comune senso del pudore e di ogni altro valore degno di tutela, tenuto conto anche del particolare contesto in cui si inseriscono.

Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può ordinare la rimozione di iscrizioni non conformi a quanto sopra stabilito, ponendo ogni relativo onere a carico del concessionario o dei suoi aventi causa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 2.000,00, e dovrà provvedere al ripristino dei luoghi, alla demolizione e/o adeguamento delle opere realizzate ed a quant'altro prescritto con apposita ordinanza dell'Ufficio Edilizia Privata, competente per quanto concerne la materia qui disciplinata.

Art. 27 - Manutenzione delle sepolture

I titolari, ovvero i loro aventi causa, di concessione cimiteriale relativa a sepoltura realizzata dal Comune – quali i loculi e gli ossari di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 9 del presente regolamento - sono obbligati all'ordinaria manutenzione delle sepolture oggetto di concessione.

È di competenza del Comune la manutenzione straordinaria di tali sepolture.

I titolari, ovvero i loro aventi causa, di concessione cimiteriale relativa a terreno sul quale è stata realizzata una sepoltura privata – quali le tombe e le cappelle di famiglia di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 del presente regolamento – sono obbligati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa.

CAPO IX– Disposizioni finali e transitorie.

Art. 28 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il seguente regolamento comunale: Regolamento Comunale per i servizi Cimiteriali approvato con Deliberazione C.C. n. n. 41 del 29/9/1997.

È, altresì, abrogata ogni altra disposizione comunale in materia che sia in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento

Ai sensi dell' art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il presente regolamento, unitamente alla deliberazione consiliare che lo approva, è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, del citato T. U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.